



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | presidente rel. |
| - dr. Maddalena Bassi | giudice |
| - dr. Fabio Doro | giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3245/2024 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

Parte_1, **C.F.** C.F._1,

con gli avv. Riccardo Vallini Vaccari (anche dom.), Nicolò Maria Vallini Vaccari, Carlotta Frassoni del Foro di Verona,

Attrice

contro

CP_1, **C.F.** C.F._2.

Con l'avv. Giovanni Spaliviero del Foro di Verona

Parte_2 (C.F. CodiceFiscale_3),

con l'avv. Chiara Pulica del Foro di Verona

Parte_3 c.f. CodiceFiscale_4 ,

con gli avv. Lamberto Lambertini e Arianna Segala del Foro di Verona

VE. Parte_4 C.F. e P.IVA P.IVA_1 , contumace

Convenuti

E con la chiamata di

CP_2 ,C.F. C.F._5 ,

con gli avv. Riccardo Vallini Vaccari (anche dom.) Nicolò Maria Vallini Vaccari e Carlotta Frassoni del Foro di Verona

Causa rimessa al Collegio per la decisione giusta ordinanza ex art. 189 u.c. c.p.c. e 127ter c.p.c. del 8/5/2026, comunicata lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice:

in via preliminare:

nominarsi un curatore speciale della società ex art. 78 c.p.c., per le ragioni già esposte;

in via pregiudiziale:

rigettarsi l'eccezione di compromesso ex adverso formulata poiché infondata in fatto e in diritto;

in via principale:

previ gli accertamenti richiesti, condannare ai sensi dell'art. 2476 c.c. CP_1 , C.F. C.F._2 , nato a RONCA' (VR) il 10.02.1947 e residente in RONCA' (VR) VIA VIOLA n. 49, Parte_2 , C.F. C.F._6 , nata a RONCA' (VR) il 25.04.1981 e residente in RONCA' (VR), VIA COSTO n. 8, Parte_3 , C.F. C.F._7 , nata a ISOLA DELLA SCALA (VR) il 01.10.1956 e residente in RONCA' (VR), VIA VIOLA, 49, tra loro in solido ovvero ciascuno secondo le accertande responsabilità, al risarcimento del danno in favore della società VE. Parte_4 C.F. e P.IVA P.IVA_1 , con sede legale in RONCA' (VR) VIA NUOVA n. 5, pari a € 611.475,11 ovvero alla somma, minore o maggiore, risultante in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; in ogni caso:

con vittoria di spese e compensi di giudizio;

in via istruttoria:

come da atto di citazione e come da seconda e terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..

Conclusioni per parte convenuta CP_1 :

Nel merito

Rigettare la domanda dell'attore Parte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per effetto dell'eccezione di prescrizione formulata in narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 22.04.2024.

In via subordinata di regresso

Nella denegata ipotesi in cui CP_1 dovesse essere condannato al pagamento in favore della società Parte_5 di eventuali somme per effetto dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore, accertata la responsabilità concorrente di CP_2 nella causazione di detto danno, quantomeno nella misura di un mezzo dal 2014 al 12.02.2016 e nella misura di un terzo dal 13.02.2016 al 02.03.2022, condannare il medesimo CP_2 a pagare a CP_1, per la sua quota di responsabilità, una corrispondente quota delle somme che quest'ultimo fosse condannato a versare alla predetta società, oltre interessi legali dai singoli esborsi al saldo.

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% per spese generali e accessori di legge (CPA e IVA).

Conclusioni per convenuta Parte_2 :

In via preliminare:

1) Accertata l'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 20 Statuto sociale indicata in narrativa della comparsa di costituzione e risposta del 22.04.2024, che devolve la competenza a decidere la presente controversia ad un collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 819 ter cpc, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Venezia per essere competente a decidere, sulla domanda promossa dall'attore nei confronti di Parte_2, il Collegio Arbitrale, da nominarsi ad opera del Presidente della Camera di Commercio di Verona e davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto.

Nel merito:

2) Respingere la domanda dell'attore Parte_1 in quanto infondata in fatto e in diritto.

In subordine, in via di regresso:

3) Nella denegata ipotesi in cui *Parte_2* fosse condannata a versare somme a favore della società Ve.La srl a seguito dell'accogli-mento, in tutto o in parte, della richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore, previo accertamento della quota interna di responsabilità di ogni componente del consiglio di amministrazione rimasto in carica nel periodo dal 12.2.16 al 2.3.22, condannare *CP_2* e [...] *CP_1* a rifondere a *Parte_2*, quantomeno nella misura di un terzo ciascuno o nella diversa quota che sarà ritenuta di giustizia, tutte le somme che quest'ultima fosse tenuta a versare alla società in eccedenza alla pro-pria quota di responsabilità.

In ogni caso:

4) Condannare la controparte alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre 15% di spese generali e accessori di legge.

In via istruttoria

Si ribadiscono e si insiste sulle deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie formulate nella seconda e terza memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c., rispettivamente del 10.10.2024 e del 18.10.2024, alle quali si fa integrale rinvio.

Conclusioni per convenuta *Parte_3*

In via pregiudiziale

- Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente a decidere sulla domanda promossa nei confronti di *Parte_3* dal sig. *Parte_1*, in base all'art. 20 dello statuto di *Parte_5* il Collegio Arbitrale nominando dal Presidente della Camera di Commercio di Verona, davanti al quale il giudizio andrà riassunto.

Nel merito, in via principale:

- respingere e rigettare integralmente le domande tutte rassegnate dall'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni di cui in atti.

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate da parte attrice, ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti della sig.ra *Parte_3* accertarsi e determinarsi la quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile e, per l'effetto, accertare la sua quota di ripartizione interna di responsabilità limitata unicamente all'unico atto gestorio contestato di nomina del signor *CP_1* quale dirigente;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% (se dovuta sulle somme imponibili), spese generali nella misura del 15% e accessori tutti come per legge, per tutti i gradi di giudizi, ivi compreso quello di reclamo.

In via istruttoria: (*omissis*; *come da foglio telematico*)

Conclusioni per terzo chiamato CP_2 :

in via pregiudiziale:

rigettarsi l'eccezione di compromesso ex adverso formulata poiché infondata in fatto e in diritto;

in via principale:

Rigettarsi le domanda formulate nei confronti del sig. CP_2 in quanto infondate in fatto e in diritto.

in via istruttoria:

come da comparsa di risposta e come da terza memoria ex art. 171 ter c.p.c..

In ogni caso:

con vittoria di spese e compensi di causa.

MOTIVI

Con atto di citazione Parte_1 agiva quale socio della società VE. Parte_4 nei confronti dello zio CP_1, di Parte_3 coniuge del medesimo e di Parte_2 figlia del medesimo. Indicava lo zio CP_1 quale socio di maggioranza (51,25% in piena proprietà), essendo del restante 48,75% usufruttuario il proprio padre CP_2, e nudi proprietari pro parte egli medesimo Parte_1 e la sorella CP_3

Riferiva che Pt_5 era stata amministrata fino al 2/3/2022 da un Consiglio di Amministrazione composto da CP_2, Parte_2 (amministratrice con delega alla sottoscrizione dei contratti di prestazione d'opera) e da CP_1 quale presidente; successivamente da un amministratore unico nella persona di Parte_3 moglie di CP_1; dopo la revoca cautelare di Parte_3 (Tribunale di Venezia, questa Sezione, n. 6505/2022, provvedimento 27/2/2023) dal dr. Diego Biasin.

L'attore ascriveva a CP_1 plurimi atti di *mala gestio*, sinteticamente:

- per avere egli emesso a carico della società, attraverso una propria ditta individuale, fatture per consulenze sostanzialmente inesistenti, in quanto le pretese consulenze attenevano ad attività rientranti nelle sue competenze di amministratore; tanto sarebbe emerso in indagini della Guardia di Finanza

eseguite nell'ambito di una indagine penale incardinata avanti la Procura della Repubblica di Verona (3086/21 RGNR) scaturita da una querela dell'attore stesso, ma archiviata per tardività della querela (reato ex art. 2634 c.c.) e per mancato superamento delle soglie minime di legge quanto a reati tributari; i contratti giustificanti le prestazioni erano stati sottoscritti per Vela da *Parte_2*

- per avere egli quale maggioranza determinato la società nel 2016 a trasferire la sua sede in un immobile di proprietà di *CP_1* per il canone annuo di euro 18.000,00, accollandosi peraltro la società ingenti oneri di sistemazione e adeguamento (circa euro 140.000), interamente lasciati a beneficio della proprietà; la società poi aveva anche ripreso in locazione parte della vecchia sede, in particolare una porzione in proprietà di *CP_1* e figli, per un canone annuo di euro 8.000,00;
- per avere acquistato dalla società nel 2016 un trattore, per un prezzo molto inferiore a quello di mercato;
- per avere le somme percepite in forza di contratto di assunzione quale Direttore, stipulato durante la gestione *Parte_3*

Indicava il danno cagionato alla società:

- nell'ammontare delle fatture pagate per prestazioni indebite di consulenza;
- nell'ammontare dei canoni (o maggiori canoni) e spese sostenuti dalla società per le locazioni;
- nella differenza fra il prezzo ricevuto per il trattore e il suo valore di mercato;
- nel costo sostenuto in forza del contratto concluso da *Parte_3* con *CP_1*.

Il tutto per un totale quantificato in euro 611.474,11.

Invocata la disciplina della responsabilità degli amministratori, il conflitto di interessi e l'abuso di maggioranza, parte attrice evocava la corresponsabilità di *Parte_3* e *Parte_2* formulando domande di risarcimento secondo responsabilità solidale o ciascuno in proprio, a favore della società, come sopra.

Deducendo l'inerzia dell'amministratore attuale a intraprendere azioni risarcitorie, e la vicinanza di lui alla persona del *CP_1* l'attore rappresentava la inidoneità del medesimo e la conseguente necessità che la società sia in questo giudizio rappresentata da un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.

Si costituivano nei settanta giorni di legge *CP_1* e *Pt_2* e *Parte_3*

CP_1 rimarcava come il CdA fosse stato composto anche da *CP_2* e da [...] *Pt_2*; eccepiva la prescrizione quinquennale calcolata dalla data della accettazione delle sue dimissioni, 16/2/2016; si difendeva nel merito, respingendo dunque gli addebiti, e in subordine formulando domanda di regresso verso *CP_2*, che chiedeva di poter chiamare in causa previo spostamento della prima udienza.

Parte_2 e *Parte_3* pure costituite tempestivamente, eccepivano la competenza arbitrale ex art. 20 dello Statuto, si difendevano nel merito, *Parte_2* inoltre proponeva domanda di regresso verso *CP_2*, ottenendo anch'ella differimento dell'udienza per la chiamata.

La società *Pt_5* non si costituiva.

L'atto di citazione fissava prima udienza al 1/7/2024.

Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 23/4/2026 era respinta la richiesta di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c., per l'assenza radicale di conflitto in capo all'amministratore Biasin, non parte in causa; era rilevata la non ritualità della notifica a *Pt_5* segnalandosene la qualità di litisconsorte necessario; ed era disposta la ricitazione per l'udienza che si rifissava al 30/10/2024; la medesima era anche fissata per la chiamata in causa di *CP_2*.

I controlli ex art. 171bis c.p.c. rinnovati in vista dell'udienza di rinvio restituivano il mancato rinnovo per *Pt_5* e la mancata costituzione di *CP_2*, che veniva dichiarato contumace (decreto 22/7/2024).

CP_2 si costituiva tardivamente il 17/9/2024.

All'udienza del 30/10/2024 la difesa del convenuto *CP_1* chiedeva fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per mancata citazione della società lesa, litisconsorte necessario. Nessuna replica sul punto veniva formulata dalla parte attrice.

Con ordinanza del 30/10/2024 a scioglimento della riserva presa all'udienza, si dava atto che non risultava al fascicolo prova del rinnovo della citazione a *Parte_5* e si dichiarava estinto il giudizio.

Con comparsa di riassunzione depositata in data 19/6/2026, notificata a tutte le parti del giudizio che citava a comparire il 15/12/2025 avanti l'istruttore, la parte attrice proseguiva la causa a seguito di reclamo nel quale, con ordinanza depositata il 27/5/2025, era stata appunto disposta la prosecuzione del giudizio (l'ordinanza dava atto che in sede di reclamo era stata depositata la prova che la citazione era stata in realtà rinnovata, anche se la prova non era stata depositata nel fascicolo di causa).

La causa come seguita vede costituite le medesime parti che lo erano prima della estinzione; rimane contumace *Parte_5*.

All'udienza del 17/12/2025 (differita ex lege art. 168bis comma 4 c.c.) si prospettava la priorità della questione di compromesso. La causa è stata quindi rimessa in decisione dopo che le parti hanno avuto termini ordinari ex art. 189 c.p.c..

In questa sede è possibile pronunciare sulla eccezione di compromesso, formulata da due sole convenute, dovendosi per il resto istruire la causa. Prioritario è qualificare la domanda. Si tratta di domanda risarcitoria per *mala gestio* agita dal socio *Parte_1* a beneficio della società ex art,

2476 comma 3 c.c.. A fondamento delle domande, che sono unicamente risarcitorie, si pongono infatti condotte di tre soggetti indicati nella loro veste di amministratori, e i fatti sono dedotti sia come illeciti per contrarietà ai generali doveri di buona gestione, sia per conflitto di interessi. Il fatto che sia anche invocato l'abuso di maggioranza (fenomeno la cui essenza è l'esercizio dei diritti di socio nei rapporti con gli altri soci contro buona fede) è indifferente al perimetro della lite, dal momento che non vi sono né impugnative di delibere né domande risarcitorie fra soci

L'eccezione di compromesso sollevata da **Parte_2** e **Parte_3** è fondata

Lo Statuto di **Parte_5** approvato dall'assemblea in data 25/11/2010, prevede all'art. 20, per quanto di rilevanza, che “ *Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.*

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

...

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina in via rituale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

...”

Si tratta di una previsione di arbitrato rituale, valida in quanto previdente la nomina degli arbitri da parte di terzi (odierno art. 838bis comma 2 c.p.c.).

La difesa congiunta (ma sviluppata in atti distinti) di **Parte_1** e **CP_2** e contenuta nelle rispettive comparse conclusionali ferma la sua attenzione esclusivamente sul primo comma dell'art. 20, non pertinente rispetto alla presente causa, dal momento che esso concerne solo le cause fra soci e fra socie e società.

Pertinente è invece l'ultimo dei commi dell'art. 20 sopra riportati, il quale, in aggiunta alle cause fra soci e società di cui al primo comma, cita quelle promosse dagli amministratori, o quelle promosse nei

loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Ad esso si dedicano le difese di attore e terzo nelle memorie conclusionali di replica.

Invero, il comma in esame ricomprende le cause fra società e amministratori che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, senza alcuna riserva o distinzione. E secondo l'art. 808 quater c.p.c. : *“nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”*. Non occorre dunque che l'azione ex art. 2476 comma 3 c.c. sia espressamente citata, né è corretto affermare come fanno attore e terzo, che la convenzione debba essere letta restrittivamente.

La presente causa non è poi da considerarsi una causa instaurata “ fra socio e amministratore”, non riguardando essa la responsabilità dell'amministratore verso il socio, bensì quella dell'amministratore verso la società. Essa infatti ha ad oggetto un illecito consumato nel rapporto “fra amministratore e società” e il diritto della società al risarcimento danno a ciò conseguito. Solo eccezionalmente, in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è processualmente agito dal socio e non dalla società che ne è titolare, ma i diritti che il socio esercita sono appunto diritti della società verso il suo amministratore. La contrapposizione di merito è fra amministratori e società, ed anzi la società in caso di vittoria si vedrà rifuse le spese, e dovrà rifondere le spese del socio agente in causa (con diritto di rivalsa sul danneggiante). Non trova giustificazione ritenere che un genere di contenzioso, il quale per statuto dovrebbe svolgersi avanti l'arbitro (se agito, come accade secondo le normali regole della legittimazione ad agire, dalla società stessa) debba invece svolgersi avanti il giudice considerando determinante non il rapporto giuridico oggetto di domanda, ma il soggetto che esercita processualmente la domanda (cfr motivazione di Cass. 17493/2018: *“In tema di azione individuale del socio di s.r.l., avente per oggetto l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima in quanto l'autonoma iniziativa del socio, riconosciuta dall'art. 2476, comma 3, c.c. senza vincolo di connessione con la quota di capitale dallo stesso posseduta, non toglie che si tratta pur sempre di un'azione sociale di responsabilità, rifluendo l'eventuale condanna dell'amministratore unicamente nel patrimonio sociale e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla.”*)

L'assoggettamento dell'amministratore alla regola dell'arbitrato deriva dalla sua stessa assunzione della carica (Cass. 3271/2023 citata da parte attrice e terza) e tale situazione non muta dopo la cessazione (Cass. 6221/2021) dal momento che quest'ultima non modifica il titolo né i presupposti dell'azione.

Nelle note ex art. 189 ultimo comma c.p.c. attore e terzo non rinunciano ad un ultimo argomento, volendo sostenere che nella presente causa non si trattino “diritti disponibili” a causa del rilievo anche

penalistico delle condotte: in realtà il rilievo penale (ove anche sussistente) non determina affatto la disponibilità della domanda risarcitoria in sede civile, e difatti l'art. 2476 c.c. non impedisce né diversamente regola la transazione sui diritti risarcitori da *mala gestio* per il caso che l'illecito abbia anche rilievo penale; del resto anche la domanda risarcitoria fatta valere dalla parte civile nel processo penale può essere rinunciata.

Pertanto si accoglie l'eccezione, nei soli confronti di coloro che la hanno sollevata, e che non sono litisconsorti necessari (2055 c.c.; Cass. 307/2017); si tratta di eccezione configurata dalla legge come di incompetenza (artt. 819ter e quater c.p.c.) e che, determinando l'uscita della controversia dal circuito degli organi di giustizia dello Stato, va decisa con sentenza e comporta la necessità di regolare le spese. La decisione comporta che non vanno esaminate le domande di regresso di *Parte_2* verso *CP_2* [...] e le spese fra dette parti si compensano.

Parte attrice rifonderà pertanto le spese della causa di merito delle convenute *Parte_3* e [...] *Pt_2*; tali spese si quantificano in ragione del valore della domanda come proposta (è prospettata la solidarietà per l'intera somma), in ragione quindi del valore dichiarato della lite (611.475,11), stimando un aumento del 10% ex art. 6, e con riduzione rispetto al medio per la fase istruttoria (non vi è stata ancora istruzione) e per quella decisionale (stanti le ragioni della decisione). La nota spese per *CP_4* non espone né aumento per difesa contro più parti né per redazione di atti che permettono la ricerca testuale telematicamente, ma sussistendo i presupposti, e rimanendo entro gli importi indicati in note, si tiene conto di un aumento per ambedue le ragioni, per *CP_4* che si contrappone sia all'attore che al terzo, e comunque per la consultabilità telematica quanto a *Parte_3*

Le spese della fase di reclamo possono compensarsi, in quanto se è vero che le convenute hanno chiesto il rigetto del reclamo, soccombendo, è pur sempre vero che la celebrazione di una fase di reclamo è stata determinata dall'attrice che ha dovuto ricorrere quale rimedio postumo alla mancata tempestiva dimostrazione in causa della corretta integrazione del contraddittorio.

La causa va poi rimessa sul ruolo per l'istruzione.

Appare comunque opportuno preliminarmente verificare in modo puntuale il titolo che abilita l'attore alla proposizione della domanda: infatti, sebbene la sua legittimazione non sia negata, e sebbene sia ammessa per regola generale dall'art. 2352 comma VI c.c. la legittimazione del nudo proprietario all'esercizio dei diritti amministrativi diversi da quello di voto (comma 1), tuttavia la disciplina di legge (2352 commi 1 e 6) è dettata salva disposizione diversa del titolo; e risulta invero dai verbali assembleari prodotti che l'attore è sempre stato ammesso a votare quale socio, in contrasto con il

disposto generale di legge. E' dunque da presumere che il titolo rechi una specifica disciplina dei diritti del nudo proprietario, che è opportuno verificare.

P.Q.M.

Parzialmente e per tale parte definitivamente pronunciando,

- 1) dichiara la competenza arbitrale per quanto riguarda le convenute *Parte_2* e *Parte_3*
- 2) condanna parte attrice a rifondere alle medesime le spese della causa di merito, che si liquidano per *Parte_2* in euro 1.036,00 per esborsi, 19.200 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; per *Parte_3* in euro 17.500 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;
- 3) compensa le spese fra *Parte_2* e *CP_2* ;
- 4) compensa fra parte attrice e terzo chiamato, da un lato, e dette convenute, dall'altro, le spese del reclamo;
- 5) dispone la separazione delle posizioni di *Parte_2* e *Parte_3* senza necessità allo stato di formazione di separato fascicolo;
- 6) rimette la causa sul ruolo per le restanti parti e domande, come da separata ordinanza

Venezia, 13/5/2026

Il presidente rel. dr. Lina Tosi